



## COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA  
Piazza Corobbo 1 - P.I. 00218530244  
Tel. 0444/951601 – Fax 0444/951630

Ufficio: TECNICO

### ORDINANZA N.3 DEL 03-04-2020

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - DIVIETO ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI FINO AL 15 APRILE 2020.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

RICHIAMATA la propria ordinanza n.14 del 14/11/2019, con la quale sono state attivate azioni finalizzate a prevenire e ridurre i livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;

Vista la nota del Consigliere delegato all’Ambiente della Provincia di Vicenza, pervenuta in data 31/03/2020 con prot. 1302, con cui si invitano i Sindaci della Provincia di Vicenza a procedere con la proroga fino al 15 aprile 2020 del divieto di abbruciamento dei residui vegetali sul luogo di produzione al fine “di evitare il contributo alle polveri sottili in questi giorni di anomala concentrazione e soprattutto lo spostamento di persone per svolgere

tale attività”, considerato che sono tuttora vigenti le disposizioni di contenimento della diffusione del virus “Covid-19”;

RITENUTO di accogliere favorevolmente l’invito succitato;

VISTI:

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

#### ORDINA

Il divieto di procedere alle operazioni di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, a decorrere dal momento di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 aprile 2020 compreso;

#### MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

#### RICORDA

che l’inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni e dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle Ordinanze adottate dal Sindaco e dal presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”.

Qualora ne ricorrano i presupposti la violazione delle disposizioni del presente provvedimento darà luogo all’applicazione dell’art.650 del Codice Penale.

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio;

che il Responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 7 e 8 della L. n.241/1990, è il geom. Bacchiocchi Edoardo, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gambugliano;

#### DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all’Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, per quanto di competenza – Sede operativa: Via Diviglio 73, 36030 Caldogno (VI);
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Montecchio Maggiore, Via Salvo D'Acquisto 2, 36075 Montecchio Maggiore (VI);
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

Il Sindaco  
F.to Forlin Matteo

---

Ufficio: TECNICO  
N. : 3.

**ORDINANZA  
DEL 03-04-2020 N.3**

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI  
DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA -  
DIVIETO ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI FINO AL 15 APRILE  
2020.**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE INCARICATO  
F.to

---